



## COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MASSIMO DI RIENZO

Seduta del 16/06/2020

### FATTO

La cliente ha chiesto il rimborso, sulla base del criterio pro rata temporis, dell'importo di € 946,81, a titolo di commissioni istruttoria, a seguito dell'anticipata estinzione di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della retribuzione, stipulato in data 14/12/2012 ed estinto anticipatamente nel 2017 previa emissione di conteggio estintivo, oltre a interessi legali e spese per assistenza difensiva, queste ultime quantificate in € 250,00.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese della cliente eccependo che, nella specie, la stessa non ha preventivamente sottoposto alle valutazioni della banca la richiesta di restituzione di costi *up front* ma altresì affermando, nel merito, la non rimborsabilità delle commissioni contestate, poiché relative ad attività prodromiche alla conclusione del contratto; evidenzia inoltre di aver interamente sostenuto il costo relativo al premio assicurativo, come indicato in contratto.

La ricorrente ha controreplicato.

### DIRITTO

In via preliminare, sulla eccezione sollevata dall'intermediario di mancanza nel reclamo di una richiesta di restituzione di costi *up front*, rileva il Collegio che sia nel reclamo che nel ricorso è esattamente individuata la voce di costo di cui la cliente richiede la restituzione e ciò, indipendentemente dalla qualificazione della natura quale costo *recurring* o *up front*



dello stesso, in ogni caso rimessa all'accertamento dell'Arbitro, consente di ritenere esattamente determinato sia il *petitum* che la *causa petendi*.

Nel merito, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*.

*“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”*.

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front*, il Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”*, valutando inoltre che *“non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”*.

Fatte queste premesse, in riferimento al contratto *de quo*, in linea con i richiamati orientamenti, il Collegio riscontra la natura *up-front* della “commissione di istruttoria”, in quanto remunerativa di attività esclusivamente prodromiche rispetto alla stipula del contratto.

In conclusione, tenuto conto delle posizioni condivise dai Collegi territoriali, riscontrata la natura *up front* della riportata voce di costo, il Collegio ritiene che le richieste della cliente meritano di essere parzialmente accolte e che pertanto debbano esserle rimborsati gli importi come indicati nel prospetto che segue:



durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	48
rate residue	72

TAN ▶	6,90%
-------	-------

	% restituzioni
in proporzione lineare	60,00%
in proporzione alla quota	39,35%

r/c		restituzioni				tot ristoro
		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	
○	Commissioni Istruttoria (up front)	€ 961,53	€ 576,92	€ 378,41	○	€ 378,41
	rimborsi senza imputazione					€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 378,41
interessi legali	si

La richiesta di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta, tenuto conto della natura seriale del ricorso.

#### P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 378,41, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
BRUNO DE CAROLIS